

del 19 aprile 2025



Mobilità del personale dei ruoli di base il Siulp chiede un urgente incontro al Dipartimento

Riportiamo il testo della lettera inviata al Direttore Generale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale il 16 aprile 2025, dalla Segreteria Nazionale:

“... dobbiamo ancora una volta tornare a rappresentare l'insorgenza di preoccupanti problematiche nelle procedure di mobilità del personale.

Recentemente avevamo avuto modo di stigmatizzare la mancanza di trasparenza, e soprattutto di contraddittorio, che in non pochi casi, come accertato da sferzanti pronunce delle corti amministrative – l'ultima di pochi giorni fa - altera la graduatoria della mobilità del ruolo degli Ispettori attraverso pareri palesemente strumentali sintomatici di malcelate forme di sviamento, finalizzate a favorire chi non occupa posizioni utili al trasferimento. Situazione per la quale stiamo attendendo il richiesto incontro per meglio e più dettagliatamente argomentare le nostre lagnanze.

Orbene, spostando la focale verso la prassi della mobilità degli altri ruoli, si individuano criticità ancor più rilevanti. Dal nostro osservatorio abbiamo infatti potuto rilevare un crescente numero di pareri ostativi per incompatibilità relativi ad appartenenti al ruolo degli Agenti e degli Assistenti eccepiti sulla scorta di motivazioni carenti, ove non radicalmente disallineate da criteri di ragionevolezza. E non è certo un caso che, anche questo ambito, abbia visto intervenire i giudici amministrativi – da ultimo TAR Milano, sent. n.1139/2025 - con severe reprimende mirate a censurare macroscopiche violazioni di plurimi presidi di legittimità, essenzialmente riconducibili alla sostanziale inconsistenza delle argomentazioni addotte, caratterizzate non di rado da abnormi enfattizzazioni di circostanze oggettivamente irrilevanti.

Nella casistica presa in considerazione nel parere ostativo vengono in genere elencati precedenti di polizia e penali emersi a carico di parenti ed affini dell'interessato, senza sviluppare approfondimenti sul potenziale condizionamento ambientale che potrebbe discendere dai pregiudizi riscontrati.

Fatichiamo a comprendere come si possa motivare l'incompatibilità adducendo la condanna riportata da uno zio, risalente a decenni addietro, e per giunta per un reato minore, che nelle more è pure stato depenalizzato. O, ancora, denunce per diffamazione, alcune delle quali non ancora approdate a condanna, come per l'appunto avvenuto nel caso deciso pochi giorni fa dal Tribunale amministrativo della Lombardia. E ci sembra del tutto contrario al corretto esercizio della doverosa indagine amministrativa che nemmeno si compia lo sforzo di controllare se quel consanguineo sia o meno ancora effettivamente residente nel territorio in questione, o se al netto del mero vincolo anagrafico siano state mantenute relazioni più o meno stabili con il dipendente che ha chiesto il trasferimento.

Siamo insomma alle prese con macroscopici vizi, generati dal “si è fatto sempre così”, che fanno emergere sviamenti dalla causa tipica dell’istruttoria procedimentale, che il Consiglio di Stato, in un recente precedente (Cons. St., sent. n. 8683/2021), ha stigmatizzato con severità, osservando tra l’altro che il giudizio di incompatibilità ostativo al trasferimento, oltre a dover essere munito di una adeguata base motivazionale, “deve essere adottato sulla base di ragioni oggettive e deve risultare ragionevole e proporzionato rispetto alla tutela del prestigio dell’Istituzione, da una parte, e delle legittime aspettative del dipendente, dall’altra. Il mancato approfondimento dei segnalati elementi denota una carenza di istruttoria che vizia il diniego impugnato e si traduce anche in un difetto di motivazione dello stesso”.

E tutto questo quando, così come già abbiamo avuto modo di evidenziare in relazione alle procedure di mobilità del ruolo Ispettori, non è prevista alcuna forma di contraddittorio prima dell’emanazione del parere negativo. Il che determina un ulteriore momento di violazione di fondamentali presidi di tutela dell’interessato, e segnatamente quello che prevede l’indefettibile compartecipazione nella fase procedimentale.

Parimenti infondato è a nostro avviso anche il diniego all’integrale ostensione del parere che taluni uffici motivano adducendo la disciplina introdotta dall’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, il c.d. GDPR. Perché la norma in questione, diversamente da quanto si vorrebbe, prevede che “Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati”. Quindi non è affatto vero che l’ostensione sia inderogabilmente vietata! Piuttosto è vero che si richiede di assistere la tutela della riservatezza con le appropriate forme di garanzia della legislazione dello Stato membro.

E per l’effetto non pare revocabile in dubbio che anche nelle fattispecie di cui siamo ad occuparci, lungi dal poter aderire ad una interpretazione rigida quale quella verso cui sono dirette le nostre doglianze, debbano trovare applicazione gli ordinari istituti del diritto domestico che operano un temperamento tra il diritto di accedere agli atti del destinatario del provvedimento negativo da un lato, e dall’altro la tutela dei controinteressati, assicurata con l’invito ai medesimi a manifestare l’eventuale opposizione all’ostensione dei dati giudiziari che li riguardano (alla stregua del combinato disposto degli artt. 24, co. 7 L. 241/1990 e 3, DPR 184/2006).

Una riprova della fondatezza della nostra tesi la offre il quadro giurisprudenziale che si è formato in subiecta materia, in quanto, come si apprende dalla lettura delle pronunce, i Collegi aditi ordinano sistematicamente l’acquisizione integrale del parere impugnato, e lo mettono a disposizione del ricorrente. Una impostazione che, del resto, corrisponde ai principi più volte declamati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale - con le sentenze n. 19, 20 e 21 del 25 settembre 2020 e la n. 4 del 16 marzo 2021 – ha affermato come il diritto di accesso difensivo, ai sensi dell’art. 24, co. 7 della L. 241/1990 deve essere comunque garantito al richiedente per difendere i propri interessi giuridici.

Sussistono quindi più che valide ragioni che inducono a stimolare un aggiornamento degli attuali criteri seguiti nella trattazione dei pareri di incompatibilità, da attuarsi con ogni consentita urgenza, ritenendo quale forma più appropriata quella dell’emanazione di quanto più rigorose possibili linee guida, sì da rendere il percorso amministrativo compatibile con i principi statuiti dal formante giurisprudenziale. E ciò sia quanto alla piena soddisfazione delle istanze di accesso, che per quanto detto non pare possano essere limitate da improbabili letture della legislazione sovranazionale, sia per evitare, soprattutto, l’utilizzo di ampolluose formule stereotipate senza che le stesse siano sorrette da un adeguato impianto motivazionale.

Beninteso, non saremo certo noi a sostenere che il trasferimento debba essere concesso sempre e comunque, ma crediamo che il diritto alla mobilità, che rappresenta l’opportunità di ricongiungimento agli affetti familiari ed involge quindi interessi di estrema delicatezza, debba soccombere solo ove siano rilevati effettivi rischi di compromissione della funzionalità o del prestigio dell’Amministrazione.

Diversamente non potremo che condividere chi invoca l’apertura di un nuovo fronte di contenzioso giurisdizionale che, dati i ricordati orizzonti ermeneutici adottati dai giudici amministrativi, autorizza a pronosticare condanne seriali, anche alla liquidazione delle spese di lite, a carico dell’Amministrazione. ...”.

Al vaglio della Corte Costituzionale la normativa relativa al concorso a vice Ispettore della Polizia di Stato

Con Ordinanza n. 01310/2025 del 22 gennaio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27-bis, co. 2, del d.P.R. 335/1982, nella parte in cui fissa per gli appartenenti alla Polizia di Stato il requisito dell’anzianità minima di servizio di tre anni per la partecipazione al concorso pubblico per vice Ispettori, per sospetta violazione degli artt. 3, 51, co. 1, e 97, co. 4, Cost., nonché ai connessi principi di uguaglianza e ragionevolezza, di parità di trattamento delle situazioni uguali e di trattamento adeguatamente differenziato delle situazioni diverse.

L’eccezione di legittimità costituzionale è stata sollevata in procedimento instaurato dal ricorso proposto da due agenti della Polizia di Stato, in servizio dal 28 novembre 2021, i quali hanno presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico in argomento, nonostante non fossero in possesso del requisito previsto dalla clausola del bando (art. 3, co. 1, lett. d), riproduttiva delle prescrizioni contenute nell’art. 2 del d.m. 13 luglio 2018, n. 103, e dell’art. 27-bis del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, essendo, per questo, estromessi dalla procedura concorsuale.

I ricorrenti avevano, perciò, chiesto l’annullamento del bando e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, denunciando l’irragionevolezza della previsione poiché idonea a determinare un’arbitraria disparità di trattamento tra funzionari incardinati nello stesso Ministero, avvantaggiando, tramite un innalzamento del limite di età e la mancanza di qualsiasi requisito di anzianità, i funzionari civili e penalizzando, invece, senza alcuna ragione gli operatori della

Polizia di Stato, ai quali è richiesta un'anzianità minima, pur svolgendo funzioni innegabilmente più affini a quelle tipiche della qualifica messa a concorso.

La disposizione, nella parte in cui limita la partecipazione degli appartenenti alla Polizia di Stato al concorso pubblico per vice ispettori, esigendo la maturazione di una anzianità «minima» di servizio di tre anni, sembra, infatti, imporre al personale interno all'amministrazione della pubblica sicurezza il rispetto di una condizione di accesso alla procedura concorsuale discriminatoria rispetto ai candidati che provengono dai ruoli civili del medesimo Dicastero, non necessaria alle finalità della selezione e non giustificata da apprezzabili ragioni di tutela di contrapposti interessi di rango pari a quello all'evidenza sacrificato, costituito dall'esigenza di garantire la massima partecipazione possibile ai concorsi pubblici.

Per tale ragione, a parere del Tribunale amministrativo laziale, la disposizione censurata viola il principio del concorso pubblico di cui agli artt. 51, co. 1, e 97, co.4, Cost., e quelli di proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto introduce un requisito – quello dell'anzianità di servizio – che limita la partecipazione al concorso per vice Ispettore della Polizia di Stato senza che tale restrizione appaia giustificata da un ragionevole motivo.

Viola, inoltre, i principi di ragionevolezza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. ed è affetta da irragionevolezza intrinseca, in quanto impone al personale interno della Polizia di Stato una dilazione temporale per la partecipazione al concorso che favorisce l'alimentazione del ruolo con personale più anziano, in contrasto con il generale abbassamento dei limiti di età per i ruoli operativi delle forze di polizia, determinando un'irragionevole disparità di trattamento, ancora una volta in violazione dell'art. 3 Cost., tra il personale interno della Polizia di Stato e quello proveniente dai ruoli civili del Ministero dell'Interno, subordinando il rispettivo accesso alla qualifica di vice ispettore a requisiti tra loro non omogenei, idonei tendenzialmente a favorire i secondi, perché consente a questi di fare ingresso nel ruolo con una minore età anagrafica e, conseguentemente, di disporre di un più ampio orizzonte temporale di permanenza all'interno dello stesso.

Viola, infine, il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., in quanto delinea un percorso di accesso alla qualifica di vice Ispettore tramite concorso pubblico che ricalca, almeno in parte, quello previsto per il concorso interno, nonostante la diversità che intercorre tra le due tipologie di procedura selettiva.

Con la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale è stata ovviamente disposta la sospensione del giudizio ed il rinvio a ogni ulteriore statuizione alla decisione del giudice delle leggi che appare di estrema importanza, considerato che recentemente è stato pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - del 27 marzo 2025 che, all'articolo 2, riproduce la stessa situazione oggetto dell'ordinanza di rimessione che abbiamo commentato.

Detrazione spese mediche 2025

Ricordiamo che tramite il Modello 730/2025 i contribuenti possono beneficiare di un rimborso del 19% sui costi sostenuti.

Tuttavia, è prevista una franchigia di 129,11 euro, che rappresenta il limite minimo oltre il quale si può iniziare a richiedere la detrazione.

Inoltre, se l'importo complessivo delle spese mediche supera i 15.493,71 euro, è possibile suddividere la detrazione in quattro rate annuali, rendendo così più gestibile l'impatto economico.

Tra le spese mediche detraibili nel Modello 730/2025 si trovano analisi cliniche, prestazioni specialistiche, interventi chirurgici, visite mediche di vario genere e assistenza infermieristica.

Secondo l'art. 15 del T.U.I.R., i pagamenti devono essere effettuati tramite:

- bonifici bancari o postali;
- carte di credito, di debito o prepagate;
- assegni bancari.

Tuttavia, non tutte le spese sono soggette all'obbligo di tracciabilità. Ad esempio, l'acquisto di dispositivi medici o i costi di prestazioni sanitarie ad opera di strutture accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale non necessitano di pagamenti tracciabili.

Per dimostrare l'utilizzo di un mezzo di pagamento tracciabile, è essenziale conservare la documentazione appropriata. Ciò può includere ricevute del POS, estratti conto delle carte di credito o copie di bollettini postali. Ancora, può rivelarsi utile un'annotazione sulla fattura o sulla ricevuta da parte del fornitore, che attesti l'uso di un metodo di pagamento tracciabile.

Le detrazioni vengono applicate secondo il principio di cassa, il che significa che si può beneficiare della detrazione solo con riferimento al momento in cui il pagamento è effettuato.

Inoltre, è necessario conservare i documenti giustificativi delle spese per un periodo che può arrivare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso della dichiarazione di quest'anno, il termine scade il 31 dicembre 2030.

Le detrazioni per le spese mediche sono valide soltanto se le spese rimangono a carico del contribuente e nei limiti dell'Irpef lorda annuale. È importante notare che le detrazioni che superano l'imposta dovuta non possono essere rimborsate o recuperate negli anni successivi. Pertanto, eventuali eccedenze possono essere utilizzate solo nell'anno in cui sono state generate e, se non utilizzate, andranno perse.

Inoltre, il contribuente può richiedere la detrazione anche per le spese mediche sostenute a favore di familiari a carico. In alcuni casi, è possibile estendere l'agevolazione anche a familiari non a carico, ampliando così le possibilità di risparmio fiscale.

Per poter ottenere la detrazione fiscale sulle spese mediche, è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali. Innanzitutto, le spese devono rientrare nell'elenco specifico previsto dalla legge. È altresì fondamentale che la spesa sia stata effettuata nel corso del 2024, come detto, utilizzando mezzi di pagamento tracciabili. Inoltre, il costo deve rimanere a carico del contribuente, senza rimborsi da parte di assicurazioni e deve essere documentato attraverso fattura, ricevuta o altra documentazione valida.

Quando si usufruisce di prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, è importante ricordare che la detrazione riguarda esclusivamente l'importo del ticket pagato. Vale la pena notare che le spese mediche intestate a un genitore per un figlio che ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico non permettono la detrazione.

Le spese mediche sostenute per una persona deceduta possono comunque essere detratte, a condizione che il pagamento sia stato effettuato dagli eredi, anche se il defunto non era un familiare a carico. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ciascuno può richiedere la detrazione in proporzione alla quota sostenuta.

Inoltre, secondo l'art. 15, comma 2 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), è possibile detrarre le spese mediche per familiari non a carico, ma solo se affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario, con un limite massimo di 6.197,49 euro all'anno.

Lavorare dopo il pensionamento per incrementare la pensione

Se dopo il pensionamento si continua a lavorare gli ulteriori anni di contributi versati sono utili per incrementare l'assegno pensionistico attraverso un ricalcolo della pensione.

Si tratta del supplemento di pensione corrispondente all'incremento del trattamento precedentemente liquidato.

Il supplemento di pensione non è automatico, ma deve essere il pensionato a produrre istanza all'INPS. Occorre, tuttavia, che siano trascorsi 2 anni dalla data di pensionamento e che il pensionato abbia raggiunto la soglia anagrafica dell'età pensionabile.

Esistono nella realtà diverse fattispecie:

- chi ha raggiunto l'età pensionabile e, dunque, la pensione di vecchiaia, può lavorare senza limiti e senza penalizzazioni, e gli ulteriori contributi versati possono incrementare la pensione attraverso la richiesta di un supplemento ogni cinque anni (o ogni due anni dopo i 67 anni);
- chi ha avuto accesso alla pensione di anzianità contributiva o anticipata potrebbe non poter cumulare stipendio e pensione. Ad esempio, chi ha usufruito di Opzione Donna o Quota 100 rischia la sospensione della pensione se supera determinati limiti di reddito (5.000 € annui).

Il pensionato che lavora come autonomo versa i contributi alla Gestione Separata INPS o alla propria cassa previdenziale. Anche in questo caso, è possibile richiedere un supplemento di pensione dopo un certo numero di anni. Una novità importante, soprattutto per il pensionato lavoratore dipendente pubblico che prosegue l'attività lavorativa nel privato o in modo autonomo riguarda la malattia retribuita. Come è noto, l'indennità di malattia ha la funzione di compensare la perdita di guadagno derivante da un evento morboso. Tale situazione, secondo un precedente orientamento dell'Inps, non si applica ai titolari di un trattamento pensionistico, i quali non rientrano nel cosiddetto periodo di "protezione" o "copertura assicurativa" (circ. Inps n. 139/1982).

Nella [circolare n. 57 dell'11 marzo 2025](#), l'Inps ha però evidenziato che, per i lavoratori dipendenti già titolari di un trattamento pensionistico, non vi sono deroghe all'obbligo generale di versamento della contribuzione per malattia. Tale onere rimane a carico del datore di lavoro, come previsto in base al settore di appartenenza e alla qualifica del lavoratore. Di qui il diritto dei pensionati con rapporto di lavoro dipendente, qualora malati, alla corrispondente prestazione economica. L'Inps, al riguardo tuttavia, sottolinea che fanno eccezione alla compatibilità dell'indennità di malattia con la pensione i casi in cui la legge prevede esplicitamente che non ci sia il diritto alla malattia, come nel caso degli iscritti alla gestione separata.

Come comunicare le coordinate bancarie per l'accredito del TFS

A beneficio di chi ci ha chiesto chiarimenti in merito, ribadiamo che sul portale dell'INPS è disponibile il servizio per inviare le comunicazioni relative all'IBAN, nell'ambito delle procedure di pagamento dei TFR/TFS.

La funzionalità opera attraverso la funzione servizio online "Sistema Unico Gestione IBAN" (SUGI). La sezione è reperibile nel portale istituzionale dell'INPS, nella sezione "Prestazioni e Servizi". Si tratta della procedura di inserimento e di modifica dei codici IBAN per il versamento dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto. Gli utenti possono in questo modo indicare online le coordinate bancarie o postali sulle quali ricevere l'accredito delle prestazioni. A seguito della comunicazione inviata via e-mail e/o sms al cittadino, quest'ultimo dovrà inserire o modificare l'IBAN utilizzando il servizio SUGI con riferimento alla pratica TFS/TFR o alla relativa rata. In questo modo l'INPS dovrebbe poter ottemperare all'erogazione della prestazione nel rispetto dei termini di liquidazione del TFR/ TFS previsti.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio (DPR 461/2001) – Verifica della dipendenza da causa di servizio da parte delle Commissioni mediche ospedaliere – Richiesta di sollecitare il decentramento degli accertamenti alle ASL territorialmente competenti

Riportiamo il testo della lettera inviata al Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., Pref. Vittorio Pisani, in data 17 aprile 2025 dalla Segreteria Nazionale:

“Pregiatissimo Signor Capo della Polizia,

è notorio che i tempi di attesa che deve sopportare chi ha inoltrato istanza per il riconoscimento di una dipendenza da causa di servizio sono, purtroppo, una piaga provocata dal decubito di decine di migliaia di pratiche che continuano ad accumularsi su anonimi scaffali senza che vi sia all’orizzonte un qualche spiraglio che autorizzi a sperare in una inversione di tendenza.

Una inaccettabile afflizione inferta ad operatori che patiscono la duplice pena derivante dall’aver dapprima contratto una patologia, e dal doversi poi sottoporre al supplizio della cinica inerzia con la quale vengono trattate le pratiche che li riguardano, sopportando altresì il carico ulteriore delle correlate rilevanti disutilità patrimoniali.

Una criticità tutto tranne che inedita, posto che è ormai risalente l’emanazione dello specifico regolamento, portato dal DPR 461 del 2001 - non casualmente rubricato come regolamento di semplificazione - con il quale il legislatore, introducendo procedure più snelle e definendo tempi certi di lavorazione, aveva cercato di porre rimedio al soffocante arretrato che si era andato accumulando nel tempo.

Come però non di rado accade, disattendendo le comuni regole di prudenza nella valutazione dell’impatto di quelle che sono descritte come razionalizzazioni degli apparati amministrativi, e che in realtà altro non sono se non tagli lineari imposti da miopi tecnocrati che professano incondizionata devozione per criteri meramente ragionieristici, non si è adeguatamente ponderata la ricaduta che avrebbe determinato la revisione dei presidi delle Commissioni Mediche Ospedaliere territorialmente competenti.

Scontato, quantomeno per quanto ci riguarda, riflesso della drastica riduzione di tali plessi non poteva che essere una redistribuzione delle pratiche pendenti presso le sedi soppresse. L’effetto collaterale è quello dell’esasperato pendolarismo imposto agli interessati che devono percorrere centinaia di km per raggiungere la CMO che li deve valutare. È quantomeno revocabile in dubbio che, al netto delle spese di missione di cui è onerata l’Amministrazione di appartenenza, in concreto si sia perseguito un risparmio di spesa.

Quel che appare certo è che i tempi di attesa, lungi dall’aver registrato una riduzione, sono esponenzialmente aumentati, stabilizzandosi per il momento, in alcune realtà, ben oltre i cinque anni, con punte anche di sei o sette anni. E tanto nonostante sia stata medio tempore introdotta la procedura accelerata c.d. Modello ML/C disciplinata dalla circolare della Direzione Centrale di Sanità del 9 aprile 2020, che consente una rapidissima definizione della dipendenza da causa di servizio derivanti da infortunio occorso in servizio.

Riteniamo invero che non sia stata adeguatamente esplorata la possibilità, anch’essa offerta dalla legislazione vigente, di sfruttare l’opportunità di avvalersi, quantomeno per la diagnosi di primo livello oggi devoluta alle CMO, di omologhe strutture delle ASL territoriali.

Più nello specifico facciamo riferimento a quanto dispone l’art. 9, co. 1, del mentovato DPR 461/2001, a tenore del quale si prevede che “In alternativa all’invio alla Commissione di cui all’art.6, l’Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonché con l’organizzazione anche territoriale della sanità militare, può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall’interessato all’Azienda Sanitaria Locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all’art. 6, co. 1, per l’accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all’art. 1, co. 2, della L. 15 ottobre 1990, n. 295...”.

Unico adattamento a cui occorre provvedere, come chiarisce l’art. 9, co. 3, è l’integrazione della Commissione ASL, di volta in volta, “con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o dell’Amministrazione di appartenenza”.

Se in altre parole si desse seguito all’opzione che viene messa a disposizione, è plausibile ipotizzare un considerevole abbattimento dei tempi di attesa e, di conseguenza dell’arretrato, attraverso il ricorso ad un istituto che richiede all’Amministrazione di stabilire un protocollo di raccordo tra gli Uffici Sanitari Provinciali della Polizia di Stato, e segnatamente del personale Medico ivi assegnato, con le rispettive ASL territoriali. Una soluzione che si presenta come estremamente virtuosa stanti i concorrenti risparmi di risorse umane e di bilancio che si accompagnerebbero al minor disagio incontrato dagli interessati che verrebbero sgravati dal dover intraprendere i defatiganti viaggi che sono oggi loro imposti.

Auspichiamo pertanto, conoscendo la Sua sensibilità in materia di benessere del personale che, condividendo le suggestioni qui rappresentate, stimoli un quanto più solerte approfondimento in ordine al rapporto tra i costi presunti – apparentemente irrilevanti - e benefici attesi – che è ragionevole presumere siano significativi - occorrenti per dare attuazione concreta alle sollecitazioni da noi proposte e finalizzate a garantire la certezza di diritti fondamentali dei nostri colleghi.”

Alcool test anche a chi va in bici

Secondo la Cassazione la guida in stato di ebbrezza è un reato contestabile anche a chi conduce una bicicletta.

Anche i ciclisti sono, dunque, tenuti a rispettare le regole del Codice della strada. Non possono guidare contromano, non possono passare col rosso, devono dare la precedenza.

E non possono accingersi a guidare la bicicletta se hanno bevuto.

I giudici di piazza Cavour, peraltro, hanno sempre ribadito che anche chi si mette alla guida della bicicletta non deve

bere (cfr. Cass. n. 6119/2018). Il ciclista ubriaco rischia le stesse sanzioni dell'automobilista ubriaco: sanzioni che variano a seconda del livello di alcol riscontrato nel sangue.

Si parte da una prima soglia - compresa tra 0,5 e 0,8 g/l - in cui sono previste solo sanzioni amministrative (per cui la condotta non è reato), ad una in cui la guida in stato di ebbrezza diventa reato, ovvero quando il tasso alcolemico raggiunge gli 0,8 g.

Si ricorda, ancora, che l'alcoltest non è più la prova regina nel senso che bastano elementi "obiettivi e sintomatici" per provare lo stato di alterazione alcolica.

La Cassazione, nella sentenza depositata il 2 giugno 2024, spiega, infatti, che *"poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi obiettivi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 del Codice della strada e qualora abbiano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione"*.

Ebbene, ad avviso dei giudici, le "congrue motivazioni" sono anche quelle avallate dalle testimonianze prodotte dagli agenti, e non anche, pertanto, esclusivamente connesse ai risultati dei test.

Ne consegue quindi che, in assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico (si legge nella sentenza), *"il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza da adeguati elementi obiettivi e sintomatici, congruamente individuabili in aspetti quali lo stato comatoso e di manifesta alterazione, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche e certamente superiore alla soglia di 1.50"*.

Indennità autostradale, indennità di vigilanza scalo: ritardo pagamento

Riportiamo il testo della risposta fornita dal Dipartimento della P.S. – Ufficio V- Relazioni Sindacali della Polizia di Stato, alla nota della Segreteria Nazionale pubblicata sul **flash n. 14/2025**:

"Con riferimento alle note in epigrafe, concernenti l'oggetto, si partecipano i seguenti elementi informativi forniti dalle articolazioni dipartimentali competenti.

Per quanto concerne l'indennità autostradale, si rappresenta preliminarmente che la nuova Convenzione tra il Dipartimento della P.S. e A.I.S.C.A.T. per lo svolgimento dei servizi di polizia stradale sulle autostrade in concessione, sottoscritta il 17 luglio 2024, introduce, rispetto al testo precedente, significative modifiche rispetto al calcolo della indennità autostradale; in particolare, la nuova Convenzione prevede un aggiornamento dei valori delle indennità stabilite, che avranno una contabilizzazione mensile, anziché trimestrale. In tal senso, anche al fine di poter, in prospettiva, allineare il più possibile i tempi di pagamento delle indennità maturate rispetto alla loro liquidazione, la Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato, d'intesa con la Direzione Centrale per i servizi di Ragioneria, ha fornito ai dipendenti uffici compartimentali indicazioni in merito all'attuazione dell'iter procedurale da porre in essere ai fini della puntuale e corretta attuazione della Convenzione, soprattutto in relazione alla nuova cadenza di contabilizzazione mensile delle indennità in parola.

Per quanto concerne la doglianza di codesta O.S., è stato evidenziato che i lamentati ritardi nel pagamento degli emolumenti spettanti sono imputabili, principalmente, alle ordinarie dinamiche di accreditamento dei fondi sul relativo capitolo di spesa da parte dei competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, le indennità in questione sono finanziate dai versamenti, ai conti dell'entrata del bilancio dello Stato, effettuati dalle diverse società autostradali; segnatamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende disponibile annualmente un iniziale importo di circa 7 milioni di euro e, successivamente, sulla base dei citati versamenti l'importo che eccede il "budget" dei 7 milioni viene ulteriormente accreditato sul capitolo di bilancio attraverso il meccanismo della riassegnazione.

Per l'esercizio finanziario 2025, la cennata Direzione Centrale per i servizi di Ragioneria ha reso noto che nei giorni scorsi l'iniziale somma dei 7 milioni si è resa effettivamente disponibile e sono state avviate, per il tramite del CENAPS, le procedure di elaborazione degli elenchi degli aventi diritto, ai fini della successiva validazione per il pagamento tramite il cedolino unico NoiPa.

Con tali somme si potrà iniziare a liquidare le mensilità arretrate relative ai mesi di novembre e dicembre 2023 e alcune mensilità maturate nel 2024; tenuto conto dei tempi tecnici necessari, potranno essere presumibilmente validati entro il corrente mese di aprile gli elenchi relativi al periodo sopra indicato, che andranno in pagamento con il cedolino di maggio. Nei mesi successivi continueranno le procedure di liquidazione delle restanti mensilità, fino alla concorrenza delle somme disponibili.

Con riguardo alle indennità dei servizi ferroviari, la stessa Direzione Centrale ha segnalato che, a seguito dell'avvenuta assegnazione, nei giorni scorsi, sull'apposito capitolo di bilancio delle relative risorse, sarà possibile avviare la liquidazione degli emolumenti spettanti per l'anno 2024, fino alla concorrenza delle somme disponibili; anche in questo caso le ulteriori risorse saranno riassegnate, sui capitoli di bilancio, sulla base dei versamenti disposti dalle società concessionarie per la parte eccedente la somma già disponibile pari a circa 4 milioni di euro.

Si fa infine riserva relativamente all'indennità di polizia postale."

In vigore le nuove disposizioni concernenti la cittadinanza italiana e l'espatrio

Sono in vigore le nuove disposizioni in materia di cittadinanza italiana approvate dal Consiglio dei Ministri con il Decreto-legge n. 36/2025, già pubblicato in GU.

Le novità riguardano in particolare il diritto automatico (ius sanguinis) per i discendenti di padre o madre italiani (di cui alla Legge 91/1992 e successive modificazioni).

La riforma è strutturata in due fasi, prevedendo alcune norme valide da subito mentre altre saranno varate successivamente.

Il DL 36/2025 stabilisce che gli italo-discendenti nati all'estero saranno automaticamente cittadini italiani solo per due generazioni. Quindi, solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia avrà la cittadinanza dalla nascita.

In futuro si imporrà ai cittadini nati e residenti all'estero di mantenere nel tempo legami reali con l'Italia, esercitando diritti e doveri del cittadino almeno una volta ogni 25 anni.

I residenti all'estero, inoltre, non si rivolgeranno più ai consolati ma a un ufficio speciale centralizzato alla Farnesina. È previsto comunque un periodo transitorio di un anno per consentire l'organizzazione dell'ufficio, in modo da rendere più efficienti le procedure e fare in modo che i consolati si focalizzino sull'erogazione dei servizi a chi è già cittadino.

Per quanto riguarda i passaporti, non sarà più possibile il rinnovo usando il vecchio libretto, nemmeno per chi ha ancora un documento valido per soli cinque anni.

Il passaporto collettivo viene definitivamente eliminato.

Cambiano le procedure da seguire per denunciare il furto o lo smarrimento del passaporto quando ci si trova all'estero. Diventa obbligatorio presentare la denuncia anche alle autorità locali e non è più possibile trasmettere direttamente la pratica a quelle italiane. Resta ferma la possibilità di rivolgersi all'Ambasciata o al Consolato. Non cambia nulla invece per effettuare questa pratica in Italia, dove bisogna rivolgersi direttamente alle Forze dell'Ordine. La carta d'identità consentirà ancora di viaggiare anche al di fuori dall'Unione Europea, in paesi che hanno specifici accordi bilaterali. Infine, viene introdotta una norma che facilita i viaggi all'estero dei minori di 14 anni. I genitori potranno ottenere una certificazione ufficiale delle autorità italiane che consente al minore di espatriare anche con uno solo dei due genitori e i Consolati sono autorizzati ad emettere dichiarazioni di viaggio per i minori nei casi in cui i Paesi esteri in cui ci si reca lo richiedano.

Servizi assicurativi per la copertura dei rischi e tutela legale inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale non dirigenziale della Polizia di Stato

L'Ispettorato assistenza attività sociali e di supporto logistico al Dipartimento P.S. ha comunicato che, in regime di proroga, ferme restando le altre condizioni contrattuali, le scadenze dei contratti assicurativi in oggetto indicati, sono state prorogate fino al 14 settembre 2025.



tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 16/2025 del 19 Aprile 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123